



ART. 100 TULPS, ORDINE PUBBLICO PREVALE SU INTERESSI ECONOMICI PRIVATI

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

DISCLAIMER

Il presente articolo affronta in termini generali la disciplina prevista dall'art. 100 TULPS e il bilanciamento tra libertà d'iniziativa economica e tutela dell'ordine pubblico, prendendo spunto dal decreto cautelare monocratico n. 471/2026 del TAR Lecce.-

Il richiamo al provvedimento ha finalità esclusivamente informativa e di approfondimento giuridico e non intende ricostruire integralmente né esprimere giudizi sulla specifica vicenda, sui soggetti coinvolti o sulle relative responsabilità, né anticipare le successive determinazioni collegiali del giudice amministrativo.-

Ferma restando la primaria esigenza di tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone, l'auspicio è che la discoteca possa riaprire quanto prima, nel rispetto delle prescrizioni delle Autorità, nell'interesse dei clienti e dei proprietari, ma soprattutto dei lavoratori e delle loro famiglie.-

INDICE

1 IL FATTO

2 IL CASO DELLA FAMOSA DISCOTECA SALENTINA

3 CONCLUSIONI

1 IL FATTO

Estate, musica fino all'alba e discoteche affollate: è la normale vita notturna delle località turistiche.-

Il problema di ordine pubblico nasce soltanto quando, in relazione a uno specifico locale, le Autorità documentano una serie di episodi gravi, come risse, aggressioni, spaccio o violenze sessuali.-

Se questi episodi non rappresentano avvenimenti isolati e completamente estranei all'attività, **ma risultano occasionati o collegati, anche sul piano concausale, all'esercizio della discoteca**, può intervenire il Questore disponendo la sospensione della licenza ai sensi dell'art. 100 TULPS¹.-

A quel punto il contrasto appare inevitabile: da una parte gli incassi, le prenotazioni, i lavoratori e una stagione estiva già avviata; dall'altra la tutela dell'ordine pubblico, dell'incolumità delle persone e la sicurezza di tutti.-

Quale interesse deve prevalere?

2 IL CASO DELLA FAMOSA DISCOTECA SALENTINA

Sul punto si registra un interessante provvedimento, **il decreto cautelare n. 471/2026 del Tar Lecce, a firma del Dott. Antonio Pasca**, riguardante una nota discoteca

¹ L'art. 100 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un pubblico esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Si tratta di una misura preventiva e non sanzionatoria, che non presuppone la responsabilità penale del gestore e può fondarsi anche su fatti verificatisi all'esterno del locale, purché concretamente collegati alla sua attività. In caso di reiterazione dei fatti, la licenza può essere revocata. La sospensione della licenza prevista dall'art. 100 TULPS non ha una funzione propriamente punitiva.-

Non serve a sanzionare il titolare del locale per avere commesso personalmente un reato, ma a impedire che l'esercizio continui a rappresentare un punto di aggregazione o un'occasione per situazioni pericolose.-

Si tratta, dunque, di una misura preventiva, fondata sull'esigenza obiettiva di tutelare la collettività.-

Per questa ragione non è necessaria una condanna penale del gestore e neppure la prova di un suo diretto coinvolgimento nei fatti.-

Il TAR ha chiarito che il titolare del locale non può liberarsi da questa responsabilità sostenendo di avere affidato il servizio a una società esterna. La scelta di operatori regolarmente abilitati e il controllo sul loro operato restano precisi obblighi dell'esercente, anche sotto il profilo della responsabilità per cattiva scelta o mancata vigilanza.-

Sul punto: ["Provvedimento ex art. 100 TULPS per fatti accaduti fuori da un locale"](#).

salentina, destinataria di un provvedimento del Questore, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 100 TULPS, la sospensione per quindici giorni della licenza per l'attività di pubblico spettacolo e trattenimento musicale, per i numerosi episodi verificatisi, ritenuti idonei a determinare un grave allarme sociale e un pericolo attuale per l'ordine pubblico e l'incolumità delle persone.-

La società titolare del locale aveva impugnato immediatamente il provvedimento, chiedendo al TAR Lecce di sospenderne con urgenza l'efficacia, perché **“la chiusura nel pieno della stagione estiva avrebbe determinato un rilevante pregiudizio economico.”-**

Tuttavia, secondo il TAR, le attività criminali e i fatti-reato risultavano **“occasionati o comunque collegati, anche sul piano concausale”** all'esercizio del locale, confermando il provvedimento di sospensione del Questore fino all'udienza di merito.-

3 CONCLUSIONI

La chiusura di una discoteca nel pieno della stagione estiva può certamente provocare perdite rilevanti: serate annullate, biglietti da rimborsare, lavoratori fermi e incassi compromessi.-

Ma, quando il Questore accerta una situazione concreta e attuale di pericolo, questi interessi economici non possono prevalere sulla tutela dell'ordine pubblico, dell'incolumità delle persone e dei minori.-

È questo il principio affermato dal TAR Lecce: **davanti a episodi numerosi, gravi e collegati, anche concausalmente, all'attività del locale, la sicurezza collettiva viene prima del profitto privato.-**